

Roma, 31 luglio 2025

Circolare n.167/2025

Oggetto: Dogane – Manifesto merci – Attuazione art. 61 D. Lgs.141/2024 – Determinazione Direttoriale Agenzia delle Dogane n. 0506812 del 25.07.2025.

Il provvedimento in oggetto regola la presentazione del manifesto del carico, obbligatorio secondo l'art. 61 del D. Lgs. 141/2024.

Di seguito si illustrano i contenuti della Determinazione.

Modalità di presentazione (Art.1) – Il manifesto del carico deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica tramite i servizi web dell'Agenzia delle Dogane, previa registrazione al portale ADM. I dati richiesti sono conformi all'Allegato B del Regolamento (UE) 2015/2446 e sono gestiti attraverso il servizio eManifest dell'applicazione Toolbox.

Validità doganale (Art.2) – Una volta convalidato, il manifesto per le merci in arrivo sostituisce la notifica di arrivo, la presentazione delle merci e, se richiesto, la dichiarazione di temporanea custodia, mentre per merci in uscita copre le formalità previste per l'uscita delle merci o per l'imbarco di provviste e dotazioni di bordo, anche a fini fiscali.

Esenzioni (Art.3) – Sono esentati dal manifesto le navi da diporto e militari, gli aeromobili da turismo e militari e le barche da pesca. Viceversa, se le tali imbarcazioni vengono usate per trasporto commerciale (trasporto di merci e beni per conto terzi) o per imbarcare provviste/dotazioni di bordo non sono previste esenzioni. È prevista un'esenzione anche per mezzi di trasporto che effettuano servizi regolari di trasporto intra-UE, se non sono richieste formalità doganali.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [166/2025](#) e [211/2024](#)
Allegato uno
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Prot.: [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo]

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento (UE) 952/2013 che ha istituito il Codice Doganale dell'Unione (CDU);
VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 contenente la “*Delega al Governo per la riforma fiscale*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023;
VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 contenente la “*Delega al Governo per la riforma fiscale*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023;
VISTO l'articolo 11 della predetta L. 9 agosto 2023, n. 111 che ha disposto i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale che, in via generale, ha disposto il riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;
VISTO l'articolo 20 che, nel prevedere i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, al comma 3 ha disposto la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale anche attraverso il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (di seguito CDU), o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE);
VISTI gli articoli 1 e 2 della già richiamata L. 9 agosto 2023, n. 111 che prevedono l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, determinando i relativi principi e criteri direttivi generali;
VISTO il decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze, On.le Prof. Maurizio Leo, del 4 agosto 2023, con il quale è stato istituito un Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, formato da un Comitato di coordinamento generale, da una Segreteria tecnica e da Commissioni di Esperti;

VISTA la Determinazione direttoriale prot.n. 174331/RU del 30 marzo 2023 con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Dogane;

VISTO l'ordine di servizio 7/2025 del 14/05/2025 del Direttore dell'Agenzia con il quale è stato conferito al dr. Claudio Oliviero, Direttore della Direzione Dogane, l'incarico di adottare i provvedimenti previsti dall'allegato 1 del D.lgs. 141/2024 e dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale;

VISTO il Decreto legislativo 26/09/2024 n. 141 pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 232 del 03/10/2024, recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione" (di seguito DNC-CDU);

VISTO, in particolare, l'articolo 61, comma 1, del predetto allegato 1 al D.lgs. 141/2024, che prevede l'obbligo del manifesto di carico, per gli aeromobili al momento dell'atterraggio o prima del decollo e per le navi, al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza delle stesse;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 61, al comma 2, prevede che questa Agenzia individui con proprio provvedimento il contenuto del manifesto;

CONSIDERATO che il successivo articolo 62 prevede che con provvedimento di questa Agenzia siano individuati gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto del carico nonché le disposizioni tecniche per la sua trasmissione unitamente ai casi di esonero dall'obbligo di trasmissione del manifesto del carico;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6 del CDU tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici;

RITENUTO di dover procedere all'attuazione delle richiamate disposizioni di cui agli articoli 61, comma 2, e 62, dell'allegato 1 al D.lgs.141/2024.

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Il manifesto del carico, obbligatorio ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del D. Lgs.141/2024 è presentato all'Ufficio dell'Agenzia competente esclusivamente con modalità telematiche, attraverso gli appositi servizi *system to system* in modalità *webservices*, previo accreditamento ai servizi digitali del portale istituzionale dell'Agenzia.
2. Le modalità di trasmissione, in forma esclusivamente telematica, del manifesto del carico sono indicate nelle istruzioni tecniche pubblicate nel sito di questa Agenzia. I dati del manifesto di cui al comma 1 comprendono quelli indicati nell'Allegato B del Reg. (UE)2015/2446 e successive modificazioni, ove sono presenti i tracciati relativi alle notifiche di arrivo e di presentazione delle merci e alla dichiarazione di temporanea custodia di cui al successivo articolo 2, comma 1 e 2 della presente Determinazione, e sono pubblicati nell'ambito del servizio *eManifest* dell'applicazione *Toolbox* disponibile nei servizi digitali del portale istituzionale ADM.

ARTICOLO 2

1. Quando convalidato dalla dogana, il manifesto di carico di cui all'articolo 61, comma 1, dell'allegato 1 al D.lgs. 141/2024:
 - a. per le merci in arrivo nel territorio doganale unionale, assolve:
 - i. gli adempimenti della notifica di arrivo e di presentazione delle merci, previsti rispettivamente dagli articoli 133, paragrafo 2 CDU, 139 CDU e 190 del Reg. UE 2015/2447.
 - ii. se del caso, l'obbligo di presentazione di una dichiarazione di temporanea custodia, ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 5, lettera b) CDU;
 - b. per le merci in uscita dal territorio doganale unionale, incluse le provviste e dotazioni di bordo di cui all'articolo 74 del suddetto decreto legislativo, assolve le formalità richieste dall'articolo 332 paragrafo 5 del Regolamento di esecuzione UE

2015/2447, con le quali il trasportatore notifica l'uscita delle merci o l'imbarco nel caso delle provviste e dotazioni di bordo, anche ai fini della fiscalità interna, all'ufficio doganale di uscita.

ARTICOLO 3

1. Le navi da diporto e militari, gli aeromobili militari e da turismo e le barche da pesca sono esentati dalla presentazione del manifesto.
2. Qualora i mezzi di trasporto di cui al comma 1 effettuano trasporti di carattere commerciale (trasporto di merci e beni per conto terzi), ovvero debbano imbarcare provviste e dotazioni di bordo per le quali necessitano di attestazione doganale, non si applica l'esenzione di cui al comma precedente.
3. Sono parimenti esentati dalla presentazione del manifesto, aeromobili e navi che effettuano servizi regolari di trasporto di linea tra località all'interno del Territorio Unionale qualora non debbano essere espletate formalità doganali.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
La presente determinazione trova applicazione a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
firmato digitalmente